

L'ex coniuge che ha percepito l'assegno divorzile in un'unica soluzione non ha diritto a ricevere la pensione di reversibilità

di VALERIO BRIZZOLARI

Un soggetto, che ha percepito l'assegno divorzile *una tantum*, ricorre per cassazione lamentando l'erroneità della sentenza d'appello mediante la quale gli è stato negato il diritto a percepire la pensione di reversibilità dell'ex coniuge deceduto.

La Prima Sezione, inizialmente assegnataria del ricorso, rilevata l'esistenza di un contrasto negli orientamenti della giurisprudenza di legittimità circa la natura giuridica del diritto alla pensione di reversibilità e l'interpretazione dell'art. 9, comma 3, l. n. 898/1970, che pone come presupposto per il diritto alla medesima titolarità dell'assegno di cui all'art. 5, ha rimesso la questione al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

In particolare, il contrasto era originato da una precedente sentenza del Supremo Collegio (Cass. civ., n. 159/1998), secondo la quale il diritto in questione avrebbe natura previdenziale e non assistenziale, come invece l'assegno divorzile, sicché – come sostenuto, tra l'altro, dal ricorrente – il trattamento pensionistico non sarebbe una mera prosecuzione di quest'ultimo. La Corte d'Appello, diversamente, avrebbe equiparato le due attribuzioni patrimoniali, contravvenendo così alla *ratio* della disciplina contenuta nella legge sul divorzio.

La pronuncia in esame ripercorre brevemente i precedenti sul punto e dà atto di un progressivo allontanamento dei successivi interventi della Cassazione dalla sentenza suindicata, che, tuttavia, non viene ritenuta esattamente applicabile al caso di specie. A questo proposito, viene richiamato l'orientamento secondo cui il trattamento di reversibilità avrebbe una funzione solidaristica, diretta alla continuazione della funzione di sostegno economico, assolta a favore dell'ex coniuge e del coniuge convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento dell'assegno di divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi.

Le Sezioni Unite ritengono non più invocabile la sentenza n. 159/1998, laddove aveva identificato il fondamento della pensione di reversibilità nell'apporto alla formazione del patrimonio comune e a quello proprio dell'altro coniuge e nelle aspettative formatesi durante e per effetto del matrimonio. Al contrario, il presupposto per l'attribuzione della pensione di reversibilità è il venir meno di un sostegno economico che veniva apportato in vita dal coniuge o ex coniuge scomparso e la sua finalità è quella di sovvenire a tale perdita economica all'esito di una valutazione effettuata dal giudice in concreto.

La corresponsione dell'assegno in unica soluzione preclude, dunque, la proponibilità di qualsiasi successiva domanda a contenuto economico da parte del coniuge beneficiario dell'assegno *una tantum*, senza che ciò

equivalga a negare il carattere autonomo e di natura previdenziale del diritto del superstite al concorso sulla pensione di reversibilità. Significa invece – prosegue il Supremo Collegio – «prendere atto del fatto che il diritto all’assegno è stato definitivamente soddisfatto e che non esiste alla morte dell’ex coniuge una situazione di contribuzione economica periodica e attuale venuta a mancare».

In conclusione, la titolarità dell’assegno, di cui all’art. 5, l. n. 898/1970 deve intendersi come titolarità attuale e concretamente fruibile del medesimo, al momento della morte dell’ex coniuge, e non già come titolarità astratta del diritto che è stato in precedenza soddisfatto con la corresponsione in un’unica soluzione.